

Condizioni generali

di BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Art. 1 Ambito

1. Le presenti Condizioni generali (CG) sono valide per tutti i contratti di acquisto, manutenzione e noleggio stipulati da BRITA Wasser-Filter-Systeme AG (di seguito "BRITA") con parti terze (di seguito "Utente"). Tutti gli accordi derivanti da singoli contratti e accettati da entrambe le parti prevalgono sulle presenti Condizioni generali. A meno che BRITA non ne abbia espressamente accettato la validità in forma scritta, qualsiasi condizione dell'Utente in contrasto con le presenti Condizioni generali non ha alcuna validità negli affari con BRITA Wasser-Filter-Systeme AG.
2. Il contratto viene stipulato esclusivamente con aziende composte da persone giuridiche e società di persone con capacità giuridica del diritto privato o pubblico nonché con persone fisiche (ditte individuali) che agiscono nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale (B2B). Le parti contrattuali non sono consumatori e partecipano regolarmente alle operazioni aziendali.
3. I contratti stipulati online sono soggetti alle disposizioni speciali delle regole descritte all'art. 3.1 delle presenti Condizioni generali.
4. Le parti concordano che queste condizioni sostituiscono tutte le condizioni precedenti che le parti hanno accettato (espressamente o in modo implicito) o che sono altrimenti considerate e ritenute vincolanti dalle parti.
5. Queste condizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione.
6. Riserva di modifica: eventuali modifiche o integrazioni successive alle presenti CG saranno comunicate al cliente e diventeranno parte integrante del contratto se il cliente non si opporrà entro 30 giorni dalla presa visione delle condizioni commerciali modificate.

Art. 2 Ambiti di applicazione

1. Le presenti CG sono valide per la vendita, il noleggio e i contratti di servizio nel settore dei dispenser d'acqua B2B di BRITA Wasser-Filter-Systeme AG. Tale settore comprende, oltre ai dispenser d'acqua, anche accessori e altri prodotti come filtri e detergenti.
2. BRITA si riserva il diritto di affidare il lavoro a partner di servizio BRITA autorizzati come da contratti di noleggio o servizio stipulati con l'Utente.
3. Le consegne in territorio nazionale sono a carico e a rischio di BRITA (consegna sdoganata). In caso di consegna tramite fornitori di servizi di logistica, BRITA addebiterà all'Utente i costi di trasporto concordati con il fornitore. Questi costi potrebbero eventualmente scostarsi dai costi effettivi di trasporto offerti dal fornitore dei servizi logistici.
4. Le consegne a livello internazionale sono soggette alle regole Incoterms® 2020.

Art. 3 Offerta e stipula di contratti

1. Un contratto di vendita, noleggio o servizio, anche online, entra in vigore solo quando BRITA conferma l'ordine dell'Utente in forma scritta o via e-mail (forma testuale) (tramite conferma d'ordine o invio del contratto firmato).
L'inizio del contratto e del servizio viene regolato all'interno del contratto stesso.
2. BRITA si riserva di conservare i propri diritti di proprietà e diritti d'autore relativi alla documentazione dell'offerta, alle immagini, ai disegni, ai calcoli e a qualsiasi altra documentazione che non può essere resa accessibile a terzi.

Art. 4 Prezzi e condizioni di pagamento

1. Prezzi, sconti e condizioni di pagamento (scadenze) si basano sul listino prezzi in vigore il giorno dell'ordine oppure, in caso di discrepanze, sull'offerta valida presentata da BRITA.
2. Fino al completo pagamento da parte dell'Utente, i prodotti restano di proprietà di BRITA.

Art. 5 Consegne e prestazioni

1. BRITA si riserva il diritto di prorogare consegne e prestazioni qualora ad esempio la merce o il personale non fossero disponibili. Si esclude qualsiasi eventuale richiesta di rimborso o garanzia derivante se tali proroghe sono dovute a eventi di forza maggiore o causate dal fatto che l'Utente non abbia fornito al venditore istruzioni di consegna sufficienti o altre istruzioni rilevanti per la consegna degli apparecchi (mancata accettazione della prestazione). Con eventi di forza maggiore si intendono scioperi, serrate, interventi delle autorità, epidemie e pandemie, carenze energetiche e delle materie

prime, blocchi dei trasporti non dolosi, ostacoli alla produzione non dolosi, ad esempio dovuti a fuoco, acqua e danni alle macchine e qualsiasi altro ostacolo che non può essere stato oggettivamente causato volontariamente da BRITA.

2. Per quanto riguarda le merci consegnate, anche se non sono ancora di proprietà dell'Utente, l'Utente è responsabile nei confronti di BRITA e di terzi di danni, sparizione delle merci o pericoli che possono derivare dalle merci consegnate.

Art. 6 Obblighi dell'Utente

1. L'Utente è obbligato a collaborare qualora sia necessario per l'esecuzione completa e puntuale del servizio, nonché del montaggio e della prima installazione.
2. L'Utente deve garantire che il tecnico di BRITA, o una delle aziende nominate da BRITA, possano iniziare a lavorare entro al massimo 15 minuti e che gli interventi di servizio e montaggio possano essere eseguiti senza ritardi e interruzioni causati dall'Utente.
3. L'Utente garantisce che tutte le operazioni preparatorie siano state concluse nella data di installazione concordata. In particolare che gli allacciamenti per acqua, elettricità ed eventualmente per l'acqua di scarico siano stati predisposti come da requisiti di installazione e che, se necessario per il funzionamento dell'apparecchio, sia a disposizione una bombola di CO₂ piena e certificata per l'uso alimentare.
4. È compito dell'Utente fornire e sostituire le bombole di CO₂.
5. Se, a causa del mancato rispetto degli obblighi indicati negli articoli da 6.1 a 6.4 si verificasse un ritardo nel servizio o nell'installazione, si dovesse rimandare più volte l'appuntamento o si verificasse un'interruzione del lavoro, BRITA è autorizzata ad addebitare all'Utente i costi derivanti in base al listino prezzi in vigore il giorno del verificarsi di tali situazioni. Questo vale in particolare per i contratti di noleggio, quando la decorrenza del contratto inizia in ritardo rispetto a quanto programmato a causa di ritardi di cui sono responsabili l'Utente o il suo appaltatore.
6. L'Utente segnala alla hotline di BRITA guasti o danni all'apparecchio non appena si verificano. Questo non attiva in automatico un ordine di riparazione. La comunicazione del guasto o danno a un altro collaboratore BRITA, indipendentemente dalla posizione che ricopre, non sostituisce la segnalazione.

Art. 7 Difetti dei prodotti

1. L'Utente deve ispezionare i prodotti immediatamente, ovvero entro tre giorni lavorativi dalla ricezione, e se riscontra un difetto, deve segnalarlo immediatamente a BRITA, ovvero entro tre giorni lavorativi, in forma scritta o testuale. Se possibile, i difetti vanno documentati con immagini e comunicati a BRITA. Durante le negoziazioni su eventuali reclami del cliente, BRITA non rinuncia alla possibilità di obiettare che i difetti non siano stati comunicati in modo tempestivo, che siano ingiustificati o altrimenti insufficienti per giustificare un reclamo.
2. Se l'Utente non invia alcuna segnalazione, la merce è da considerarsi approvata, a meno che non si tratti di un difetto che non era rilevabile con un'ispezione adeguata.
3. Danni evidenti dovuti al trasporto o altri difetti riscontrabili già al momento della consegna devono essere inoltre rilevati al momento dell'accettazione della consegna e confermati dal trasportatore con una firma sul documento di trasporto; in caso contrario, si considerano non contestati. L'Utente deve agire in modo da ottenere tale conferma.
4. BRITA può scegliere poi se intervenire per migliorare la merce o se sostituirla con una senza difetti. In caso di mancato intervento correttivo, l'Utente ha il diritto di scegliere se ridurre l'importo del pagamento o rescindere il contratto. Il diritto a richiedere il risarcimento dei danni resta invariato.
5. Il luogo dell'intervento è quello nel quale BRITA ha consegnato la merce come da accordi contrattuali. Se i costi dell'intervento aumentano perché l'Utente ha trasportato la merce in un luogo diverso da quello della prima consegna, i costi che ne derivano sono a carico dell'Utente.
6. I diritti di garanzia relativi ai difetti del prodotto decadono allo scadere dei due anni successivi alla consegna all'Utente. Un reclamo inviato a BRITA allo scadere di questo termine può essere rifiutato da BRITA a fronte del decadimento di tali diritti. I termini di prescrizione obbligatori per legge restano invariati.

Art. 8 Limitazione della responsabilità

1. BRITA è responsabile solo:
 - a. di violazione intenzionale o negligenza grave e di violazione intenzionale o negligenza grave da parte di rappresentanti legali di BRITA o di ausiliari di BRITA;

- b. di violazione intenzionale o negligenza grave degli obblighi contrattuali sostanziali; con obblighi contrattuali sostanziali si intendono quelli determinanti per l'adempimento del contratto e sui quali può fare affidamento l'Utente;
- c. in caso di lesioni fisiche, alla vita e alla salute, anche da parte di rappresentanti legali e ausiliari;
- d. se BRITA è subentrata in una garanzia sulla natura o sulla presenza di una fornitura andata a buon fine o in un rischio di approvvigionamento;
- e. ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) o altri obblighi di responsabilità previsti per legge.

In tutti gli altri casi BRITA non è da ritenersi responsabile.

2. La garanzia e la responsabilità risultante sono escluse se i difetti e i danni correlati non possano essere ricondotti a merci o istruzioni di utilizzo errate. In particolare, la garanzia e la responsabilità che ne deriva sono escluse per le conseguenze derivanti da un utilizzo errato, da funzionamento eccessivo o da condizioni di stoccaggio inadeguate, ad esempio in seguito a influenze chimiche, elettromagnetiche, meccaniche o elettrolitiche che non corrispondono alle influenze standard medie previste. Questo non vale in caso di comportamento doloso o intenzionale da parte di BRITA o in presenza di una responsabilità ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.
3. La responsabilità per ogni singolo danno è limitata e non può superare un valore massimo di 1'000'000.00 CHF. Questo non vale per richieste di risarcimento in caso di lesioni fisiche, alla vita e alla salute o in caso di richieste che si basano su atti delittuosi o su una garanzia espressamente assunta o sull'assunzione di un rischio di approvvigionamento o in caso di disposizioni di legge vincolanti contrarie.
4. Se previsto dalla legge, è esclusa un'ulteriore responsabilità.
5. Le esclusioni e le limitazioni della responsabilità ai sensi degli articoli da 8.1 a 8.4 di cui sopra sono valide in egual misura a favore dei dipendenti pubblici e privati e degli altri ausiliari e subappaltatori di BRITA.
6. Le regole di cui sopra non pregiudicano le disposizioni di legge sull'onere della prova.

Art. 9 Prolungamento della garanzia da parte del produttore

1. Alla stipula di un contratto di servizio della categoria COMFORT o PREMIUM l'Utente riceve un prolungamento della garanzia da parte del produttore per l'apparecchio indicato nel contratto. Per la durata del contratto, questo prolungamento della garanzia include le riparazioni necessarie a fronte di un normale utilizzo, i pezzi di ricambio necessari per tali riparazioni, nonché la visita del tecnico.
2. Sono esclusi il rinnovo di componenti usurabili, come ad. esempio i filtri. Per quanto riguarda gli apparecchi che contengono acqua calda, è obbligatorio utilizzare un filtro anticalcare a pagamento. Interventi tecnici straordinari o riparazioni dovute all'assenza di un filtro anticalcare saranno addebitati a parte (ore di lavoro, spese di trasferta, ricambi).
3. Sono escluse le riparazioni di danni dovuti a eventi di forza maggiore esterni e fuoco, anche se non volontari, e danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. Questo vale in particolare per la sostituzione del filtro effettuata senza rispettare le istruzioni per l'uso.
4. Il diritto all'esecuzione delle riparazioni decade se:
 - a. i costi di riparazione superano il valore dell'apparecchio il giorno del difetto (danno economico);
 - b. i ricambi non sono più disponibili a causa dell'età dell'apparecchio interessato.

Art. 10 Protezione dei dati

1. BRITA è un gruppo attivo a livello mondiale con persone giuridiche, processi commerciali, strutture manageriali e sistemi tecnici internazionali. Di conseguenza, all'interno del quadro giuridico consentito, BRITA inoltra, se necessario, i dati all'interno di BRITA (comprese le società vincolate, le filiali e le società madre) o ai propri fornitori e partner commerciali e li trasferisce eventualmente in paesi nei quali BRITA (comprese le società vincolate, le filiali e le società madre) è attiva. Si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati di BRITA, consultabili al seguente link: www.brita.ch/de_CH/datenschutzbestimmungen. In caso di aggiornamento delle disposizioni sulla protezione dei dati saranno valide le regole più nuove.

Art. 11 Accesso e utilizzo dei dati

1. L'Utente ha diritto a ricevere i dati derivanti dall'utilizzo del prodotto o dei servizi ad esso collegati in un formato strutturato, accessibile e leggibile meccanicamente. A tal fine il fornitore mette a disposizione dell'Utente anche i metadati obbligatori, se necessari, per poter interpretare e utilizzare correttamente tali dati.
2. Il fornitore può utilizzare i dati non personali esclusivamente per gli scopi concordati qui di seguito:

- a. adempiere ed eseguire il contratto (ad es. supporto, fatturazione, garanzia),
- b. garantire il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e la qualità del prodotto o dei servizi,
- c. migliorare i prodotti e i servizi esistenti,
- d. sviluppare nuovi prodotti e servizi, comprese soluzioni basate sui dati e con l'aiuto dell'IA,
- e. creare set di dati aggregati o derivati purché non diano adito a illazioni su singoli utenti.

Ulteriori utilizzi sono consentiti solo se espressamente accettati dall'utente.

3. Il fornitore è obbligato a non utilizzare i dati raccolti per trarre deduzioni sulla condizione economica, i segreti aziendali, i metodi di produzione o le strategie commerciali dell'utente, nella misura in cui questo possa influire negativamente sulla posizione sul mercato dell'utente.
4. È consentito inoltrare i dati non personali a terzi solo se:
 - a. l'utilizzo da parte di terzi serve esclusivamente per gli scopi descritti al punto 2,
 - b. i terzi sono obbligati per contratto a rispettare gli stessi standard di protezione e riservatezza, e
 - c. non saranno poi inoltrati ad aziende considerate "gatekeeper" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1925.Un ulteriore inoltro a terzi è possibile solo con l'espresso consenso dell'utente.
5. Il fornitore si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate (compresi, ma non solo, cifratura, controllo degli accessi e firewall) per proteggere i dati da smarrimento, abuso o accesso non autorizzato.
6. L'utente è autorizzato a utilizzare i dati messi a sua disposizione per tutti gli scopi legittimi.
7. L'utente è obbligato in particolare a non utilizzare i dati per:
 - a. sviluppare prodotti o servizi in diretta concorrenza con i prodotti o servizi del fornitore,
 - b. aggirare misure di protezione tecniche del fornitore, o
 - c. utilizzare i dati per scopi illegali.
8. Se il fornitore utilizza i dati per i propri scopi commerciali o se li vende a terzi, l'utente ha diritto a un indennizzo adeguato e proporzionale.
I dettagli sul rimborso sono definiti in un regolamento a parte.
9. Al termine del contratto il fornitore non raccoglierà né utilizzerà più nuovi dati.
I dati che sono stati raccolti in modo lecito prima del termine del contratto possono continuare ad essere utilizzati esclusivamente per gli scopi descritti al punto 2.

Art. 12 Utilizzo di dati personali per scopi informativi e di marketing

1. Se l'Utente fornisce il proprio indirizzo e-mail durante un ordine, BRITA lo può utilizzare per inviare all'Utente informazioni e offerte su misura e indicazioni a promozioni vantaggiose per i prodotti e i servizi BRITA.
2. Se l'Utente non desidera ricevere queste e-mail pubblicitarie, ha diritto a opporsi al trattamento dei suoi dati per scopi di direct marketing in qualsiasi momento, in modo gratuito e con effetto futuro. La legittimità del trattamento dei dati fino al momento dell'opposizione resta invariata.
3. L'Utente può opporsi al trattamento dei suoi dati per scopi di direct marketing al momento dell'ordine o in qualsiasi momento successivo inviando una e-mail all'indirizzo admin-dispenser@brita.net (indicando nell'oggetto: "Revoca al trattamento dei miei dati a scopi di direct marketing"). L'Utente può revocare il suo consenso in qualsiasi momento anche utilizzando l'opzione di cancellazione presente nel piè di pagina delle e-mail pubblicitarie di BRITA.

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG, Gassmatt 6, 6025 Neudorf/LU
Valido da gennaio 2026